

COMUNE DI COCCAGLIO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA
INTEGRATA AMBIENTALE**

Approvato con delibera di Consiglio n.29 del 29/4/2010
Modificato con delibera C.C. del 4/3/2011

ALLEGATO _____ ALLA DELIBERA C.C./C.C.
N° 16 IN DATA 4/3/2011

Il Segretario Comunale
(Vitali dott. Giuseppe)



INDICE

- ART. 1 – Oggetto del regolamento
- ART. 2 – Gestione dei rifiuti
- ART. 3- Istituzione della tariffa
- ART. 4 -Determinazione della tariffa
- ART. 5 – Criteri di determinazione della tariffa per le utenze domestiche
- ART. 6 – criteri di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche
- ART. 7 – Piano finanziario
- ART. 8 – Adempimenti del Gestore del Servizio
- ART. 9 – Soggetti passivi
- ART. 10 – Utenze non stabilmente attive
- ART. 11 – Superficie utile
- ART. 12 - Esclusione delle superfici dei locali ed aree adibite ad attività produttive, commerciali e di servizi che producono rifiuti speciali;
- ART. 13 - Superfici ove si producono promiscuamente rifiuti assimilati e rifiuti speciali pericolosi
- ART. 14 – Numero di persone occupanti i locali
- ART. 15 – Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa;
- ART. 16 – Tariffa da applicare nei confronti delle istituzioni scolastiche
- ART. 17 – Classificazioni delle utenze domestiche
- ART. 18 – Classificazione delle utenze non domestiche
- ART. 19 – Assegnazione delle utenze alle classi di attività
- ART. 20 – Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione
- ART. 21– Conguagli
- ART. 22 – Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero
- ART. 23 – Agevolazioni alle utenze domestiche
- ART. 24 – Ulteriori agevolazioni e riduzioni
- ART. 25 – Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
- ART. 26 – Attività temporanee soggette a tariffa giornaliera
- ART. 27 – Manifestazioni ed eventi
- ART. 28 – Accertamenti
- ART. 29 – Rimborsi
- ART. 30 – Riscossione
- ART. 31 – Sanzioni
- ART. 32 – Tributo ambientale
- ART. 33 – Contenzioso
- ART. 34 – Disposizioni transitorie e finali

ART. 1-Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa Integrata Ambientale per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del comune di Coccaglio secondo quanto disposto dall'art.238 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni; nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del Dpr 27 aprile 1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché misure connesse ai casi di inadempienza.

Nel presente regolamento vengono disciplinati i rapporti tra utenza e gestore del servizio.

ART. 2-Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, gestiti in modo integrato al fine di ottimizzare il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, in accordo a quanto previsto dal Regolamento per il Servizio igiene urbana.
2. I riferimenti operanti al "gestore del servizio" o "gestore" nell'ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione o contratto è affidata la gestione del servizio di igiene urbana.

ART. 3-Istituzione della tariffa

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Coccaglio, viene istituita la tariffa integrata ambientale ai sensi dell'art.238 del D.lgs 152/2006 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del Dpr 158/1999.

ART. 4-Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata annualmente dal Comune in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio presentato dal Gestore del servizio e approvato dal Comune di cui all'art. 8 del citato Dpr del 27/04/99 n.158, assicurando l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio.
2. In caso di mancata adozione della delibera entro il termine previsto, si intendono prorogate le tariffe in vigore, salvo successivo conguaglio.
3. Ai sensi dell'art. 54 – comma 1 bis – del decreto legislativo n. 446/1997, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana, dimostrati dal gestore per fatti nuovi ed eccezionali, oppure derivanti da modifiche o ampliamenti strutturali

del servizio richiesti e comunque approvati formalmente dal Comune oppure da variazioni legislative che incidono in modo rilevante sul Piano Finanziario e/o sulle tariffe già approvati.

4. L'incremento della tariffa di cui al punto 3 decorre dalla data della esecutività della relativa delibera e non ha effetto retroattivo.
5. La tariffa è composta da una quota denominata parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, ai costi generali, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota, denominata parte variabile come definita agli artt. 5 e 6.

ART. 5- Criteri di determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze domestiche, sono suddivise secondo quanto previsto dai successivi articoli.
2. La tariffa dovuta da ogni utenza domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a. una quota fissa applicando la tariffa fissa (Tf) definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 (€/mq);
 - b. una quota variabile applicando una Tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
 - b1. Per evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile per la gestione dei rifiuti urbani, stabilisce un numero minimo di litri di rifiuto indifferenziato quantificato in sacchetti che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVm).
B2. I litri eccedenti questo minimo sono legati al numero di sacchetti litri (sacchetti) che il cittadino utilizza.
3. La tariffa fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i sacchetti per la raccolta dei rifiuti.
4. Pertanto la tariffa dovuta dall'utenza domestica sarà uguale alla somma della tariffa fissa (Tf), della tariffa minima variabile (TVmin) e della tariffa variabile eccedente (TVecc)
6. La tariffa variabile eccedente non è applicata:
 - a. alle utenze domestiche di nuclei familiari con almeno un componente minore di anni 3;

- b. alle utenze domestiche con componenti che necessitano di ausili per l'incontinenza e che hanno presentato richiesta di agevolazione al servizio sociale del Comune.

ART. 6 - Criteri di determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche è suddivisa nelle categorie previste dai successivi articoli
2. La tariffa dovuta da ogni utenza non domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a. una quota fissa, per categoria, definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 (€/mq);
 - b. una quota variabile applicando una Tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
 - b1. Per evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce una quantità minima di litri quantificata in numero di sacchetti (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai litri dei sacchetti messi a disposizione di ciascuna utenza. (TVmin).
 - b2. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc).
3. La tariffa fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
4. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto indifferenziato raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente. Nell'eventualità che l'utenza non presenti un dato storico di conferimenti questi saranno determinati sulla base dei dati storici di utenze analoghe.
5. La Tariffa, per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, è esclusa per il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari di cui al Titolo II della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, se viene dimostrato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come previsto dall'art. 195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/2006.
6. L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è disciplinata dal regolamento Comunale per il servizio di igiene urbana.

ART. 7-Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa integrata ambientale, il Gestore del servizio predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno , per la programmazione del servizio dell'anno seguente.
2. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - gli obiettivi di raccolta differenziata programmati;
 - gli obiettivi quantitativi di smaltimento distinti per frazione di rifiuto;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

ART. 8-Adempimenti del Gestore del servizio

- a. IL Gestore del servizio provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione del servizio;
- b. Ogni anno il Gestore del servizio comunica, al competente organo territoriale, i dati relativi alle componenti della tariffa come previsto dalla normativa vigente.

ART. 9-Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono locali e/o aree coperte o scoperte, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono classificati nella stessa categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia, e al versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune,

nonché per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Rimangono fermi nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. E' fatto obbligo all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto da quanto sopra, di presentare al Gestore entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori di locali ed aree, dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato
5. Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte in via esclusiva da soggetto diverso rispetto al condominio, l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
7. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore a un anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario, oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili. Per gli alloggi locati il proprietario è solidalmente responsabile per il pagamento della tariffa.
8. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati ammobiliati, la tariffa è dovuta dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, per l'intero anno, anche se la locazione è per periodi inferiori all'anno, ed è associata ad un nucleo di persone pari a tre ed all'effettiva superficie occupata.
9. L'arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
10. Nella determinazione del corrispettivo complessivo dovuto dagli utenti, si tiene conto anche di tutte quelle somme che il gestore del servizio è tenuto a versare a titolo di imposte, tasse, tributi vari, interessi di mora e rimborsi.

ART. 10 -Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:
 - a)- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case,) di cittadini non residenti nel comune e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino a un massimo di 183 giorni all'anno.

b)- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere)

1. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti e sulla stessa tariffa si applica un coefficiente di riduzione, limitatamente alla parte variabile del 50%.
2. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo si applica la tariffa fissa della categoria di attività e la tariffa variabile minima (tvm), della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dell'atto autorizzativo o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione, con conguaglio finale dell'eventuale eccedenza.

ART. 11 -Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e, per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 1.bis La superficie dichiarata non può, in ogni caso, essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. Per gli immobili già denunciati il Gestore procederà ad effettuare la verifica di quanto in suo possesso con i dati ricevuti dall'Agenzia del Territorio, provvedendo d'ufficio alla modifica delle superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, ai sensi del comma 340 dell'art. 1 della Legge 311/2004, dandone comunicazione agli interessati.
2. Concorrono a determinare la superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.
3. Non sono soggetti a tariffa i locali che non possono produrre rifiuti per loro natura, quali:
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio delle attività sportive (esempio palestre, piscine, campi da gioco, eccetera) fatto salvo per le parti soggette a tariffa (vani accessori, locali e aree destinati ad usi diversi, come spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili);
 - le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali: le cabine elettriche, i vani ascensori, le celle frigorifere e i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali quali i giardini, gli orti, i balconi non coperti e chiudibili, le terrazze scoperte e simili;
 - vani caldaia e ascensore esclusivamente destinati a tale scopo;
 - parti comuni del condominio;
 - soffitte, cantine, ripostigli, stenditoio, legnaie, lavanderie: limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - le superfici adibite a cantine esclusivamente destinate alla produzione di vino;
 - i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale;
 - i locali adibiti ad usi diversi da abitazione che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e che non abbiano utenze attive di servizi pubblici, quali gas e/o acqua e/o energia elettrica;
 - Locali ad uso abitativo chiusi e non utilizzati ,con utenze (acqua, gas, luce) attive, detenuti o di proprietà di soggetti dimoranti in case di cura e istituti di ricovero (situazione da dimostrare e certificare all'inizio di ogni anno);
 - i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente desumibili, o ad idonea documentazione.
4. Non sono assoggettati a tariffa, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione, i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
 5. Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc) e i depositi e i magazzini movimentati ai fini della liquidazione dall'attività.
 6. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo del posto auto coperto assegnato e accatastato;
 7. Sono soggette all'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze non domestiche ad eccezione di quelle aventi le seguenti caratteristiche:
 - aree impraticabili o intercluse da recinzioni;
 - aree adibite a titolo gratuito a parcheggio di clienti e dei dipendenti;
 - aree verdi;
 - aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;

- aree scoperte che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti.

ART. 12 – Esclusione delle superfici di locali ed aree adibite ad attività produttive, commerciali e di servizi che producono rifiuti speciali.

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formino, per specifiche caratteristiche, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Non sono pertanto soggetti alla tariffa:
 - a) le superfici degli investimenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
 - b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoio, servizi in genere, magazzini e depositi.
 - c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorchè risultino ubicate sul fondo;
 - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1 comma 2 ter del DL. 527/88 convertito nella L. 45/89 adibite a : sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radioterapia, sale di degenza che, su certificazione ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Gli uffici, i magazzini e i

locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diverse da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa;

- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formino rifiuti speciali o pericolosi;

3. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui alle lettere a), b) ed e), devono presentare al gestore, la sotto elencata documentazione:

a) apposita istanza, su modello predisposto dal gestore, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formino rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta. L'istanza deve contenere l'impegno a presentare al gestore copia del MUD dell'anno cui si riferisce l'istanza di esclusione della tariffa, entro 30 giorni dal termine di presentazione dello stesso alla CCIAA. Gli utenti non tenuti alla presentazione del MUD, entro lo stesso termine, dovranno presentare idonea documentazione attestante la produzione e conferimento a proprie spese dei rifiuti speciali o pericolosi. La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;

b) la planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non sono variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.

4. l'istanza da diritto alla esclusione della tariffa con decorrenza dal mese solare successivo alla presentazione. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 20 gennaio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla esclusione della tariffa. L'istanza ripresentata oltre il termine del 20 gennaio comporta il diritto alla esclusione della tariffa a decorrere dal mese solare successivo a quello della presentazione della istanza tardiva.

5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.

ART. 13 – superfici ove si producono promiscuamente rifiuti assimilati e rifiuti speciali o pericolosi.

1) in caso di esercizio di attività, in locali in grado di produrre sia rifiuti speciali assimilati che non assimilati sulle medesime superfici, o le cui superfici, sono difficilmente identificabili in modo certo, anche non delimitate in via permanente, la superficie dei locali ove si producono rifiuti promiscui è percentualmente ridotta, come di seguito: utilizzata in tali locali e superfici, percentualmente ridotta, solo per la parte variabile, come di seguito indicato:

| Categoria | Percentuale di riduzione |
|--|--------------------------|
| Attività di lavorazione materiali ferrosi, materiali non ferrosi, profilati, alluminio | 50% |
| Attività di lavorazione del legno, sughero, mobilio | 25% |
| Attività di lavorazione pelli, simil-pelle, tessuti | 25% |
| Altre attività | 20% |

2) Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

3) Per le attività sopracitate l'utente potrà presentare istanza di riduzione della quota variabile della tariffa, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati.

4) L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla riduzione della tariffa. L'istanza ripresentata comporta il diritto alla riduzione di cui sopra, a decorrere dalla data di presentazione della istanza tardiva.

ART. 14-Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie dei locali, al numero di persone indicato nella denuncia.
2. In caso di soggetti non residenti, ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata da parte del soggetto interessato, al gestore del servizio presentando entro trenta giorni apposita denuncia di variazione.
3. Il numero di occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa é quello risultante al 1°(primo) gennaio di ogni anno ovvero alla data di inizio

dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti alla tariffa. Nel caso di variazioni del numero dei componenti in corso d'anno, tali variazioni hanno effetto sulla tariffa applicabile a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento.

4. I soggetti ricoverati in case di riposo o istituti di cura e/o recupero che mantengono la residenza nel nucleo familiare non vengono considerati al fine del calcolo del numero dei componenti (situazione da dimostrare e certificare all'inizio di ogni anno)
5. Gli studenti che dimorano fuori sede mantenendo la residenza nel nucleo familiare non vengono considerati ai fini del calcolo del numero degli occupanti (situazione da dimostrare e certificare all'inizio di ogni anno)
6. L'obbligo di presentazione della denuncia non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Coccaglio, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe comunale e la tariffa adeguata d'ufficio.
7. L'obbligo di denuncia permane viceversa per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico (es. colf che dimorano presso la famiglia).
8. La denuncia non va presentata per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio alla data del 1 gennaio di ogni anno, quando la loro permanenza non superi i 60 giorni nell'arco dell'anno.
9. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore (c.d. seconde case) residente nel Comune, sono soggette alla sola quota fissa della tariffa, calcolata su una superficie presunta di **100** mq, laddove non dichiarata, e per un nucleo familiare composto da una persona.
10. E' comunque ammessa la produzione al Gestore del servizio, di documentazione attestante una diversa superficie dell'alloggio da allegare alla denuncia di detenzione.
11. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari tre, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo, o per il gestore del servizio, di dimostrare un diverso numero di occupanti.
12. Per le unità immobiliari destinate a box auto condotte da non residenti (qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occupati o detenuti) il numero degli occupanti è posto uguale a tre. Per le unità immobiliari destinate a box auto, o posto auto coperto, condotte da residenti, qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occupati o detenuti, il numero degli occupanti è posto uguale a uno.

13. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
14. Nel caso di soggetti non residenti, ogni variazione del numero degli occupanti va autodichiarata al gestore del servizio presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.
15. Per i nuclei famigliari in presenza di soggetti che godono di indennità di accompagnamento per invalidità civile, e nei quali sono presenti assistenti ad personam e/o badanti regolarmente assunti e in regola con le norme previdenziali vigenti, nel numero degli occupanti non è considerata la figura badante. La situazione va certificata con apposito modulo da presentare all'ufficio tributi del comune.

ART. 15- Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

1. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee come segue:

| Attività |
|---|
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| Cinematografi e teatri |
| Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| Stabilimenti balneari |
| Esposizioni, autosaloni |
| Alberghi con ristorante |
| Alberghi senza ristorante |
| Case di cura e riposo |
| Ospedali |
| Uffici, agenzie, studi professionali |
| Banche ed istituti di credito |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| Banchi di mercato beni durevoli |
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |

| |
|--|
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| Attività industriali con capannoni di produzione |
| Attività artigianali di produzione beni specifici |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| Mense, birrerie, hamburgerie |
| Bar, caffè, pasticceria |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| Plurilicenze alimentari e/o miste |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| Ipermercati di generi misti |
| Banchi di mercato genere alimentari |
| Discoteche, night club |

2. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc (di cui di cui alle tabelle 3a prevista dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione della parte fissa della tariffa.
3. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. In caso di feste di partito, concerti, fiere, per l'intera area utilizzata, sia essa coperta con prefabbricati o altre strutture mobili, sia essa scoperta è applicata per analogia, la categoria n. 4 applicando il criterio del calcolo di cui al comma 4 dell'art. 27 del presente regolamento
5. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. In tal caso, sarà necessaria apposita denuncia su modulo predisposto dal Gestore

ART. 16 - Tariffa da applicare nei confronti delle istituzioni scolastiche statali

1. A norma dell'art. 33 bis del D.L 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a versare direttamente al Comune e/o Ente Gestore il corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 238 del D.lgs 152/2006

- recante "Norme in materia ambientale". Il Ministero della Pubblica Istruzione versa il corrispettivo di cui sopra al Comune che dovrà trasferirlo all'ente Gestore.
2. Tale corrispettivo non è più determinato sulla base delle superfici occupate e della tariffa relativa alla categoria "scuole", ma viene stabilito pari all'importo definito annualmente e direttamente dal Ministero utilizzando i criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica del Comune e risultante in ogni singolo anno scolastico.
 3. Detto corrispettivo parteciperà annualmente alla copertura dei costi del Piano Finanziario

Art. 17 – Classificazione delle utenze domestiche

1. I locali e le aree relativi alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto:
 - a) del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza;
 - b) della superficie occupata o condotta.

ART. 18 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune, in base alla categoria prevalente dell'attività svolta.
2. La quota fissa e la quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche sono determinate secondo quanto definito all'art. 6, comma 2 lettera b) del presente Regolamento.

ART. 19 -Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.
2. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste dal DPR 158/99, è attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 20-Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte .
2. In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:
 - per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti. Nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
3. Nel caso in cui i soggetti tenuti alla denuncia in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, presentano al soggetto gestore del servizio entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
5. La denuncia può essere consegnata direttamente, spedita per posta e/o tramite fax. Nel caso di denuncia trasmessa via fax o per posta occorre allegare fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore.
6. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
7. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - per le utenze domestiche:**
 - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto compreso il codice fiscale;

- b) l'indicazione dei dati catastali dell'immobile;
- c) indicazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile se diverso dal conduttore;
- d) il numero degli occupanti dell'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi dei non residenti;
- e) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti a tariffa; il dettaglio dei locali e relative superfici può essere omissivo se viene presentata cartografia dei locali con l'indicazione delle superfici e della relativa destinazione;
- f) la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate;

- per le utenze non domestiche:

- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - b) l'indicazione dei dati catastali dell'immobile;
 - c) l'indicazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile se diverso dal conduttore;
 - d) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - e) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa; il dettaglio dei locali e relative superfici può essere omissivo se viene presentata cartografia dei locali con l'indicazione delle superfici e relativa destinazione;
 - f) la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate.
9. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

10. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione cessa, se la denuncia di cessazione viene presentata nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene presentata oltre il termine indicato al comma 10 verranno applicate le modalità di cui all'art. 32.

11. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di mettere a disposizione a cadenza trimestrale al Gestore del Servizio, qualora sia diverso dall'Ente titolare, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, emigrazione e immigrazione.

12. Analogo obbligo é imposto agli Uffici comunali interessati al rilascio di licenze e/o variazioni a vario titolo presentate dagli utenti.

13. I dati forniti dal Comune sono trattati dal gestore ai soli fini dell'applicazione della tariffa rifiuti di cui al presente regolamento, e devono essere rispettate le norme previste dal D.lgs 196/2003 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

ART. 21-Conguagli

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.

ART. 22-Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. IL Produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. I) del D.lgs 22/1997 che dimostri mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
3. La riduzione sarà proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e sarà determinata sulla base del rapporto tra l'effettiva quantità avviata al recupero (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) e la quantità determinata per l'attività secondo il coefficiente K_d previsto dalla normativa vigente.
4. La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore ovvero pari o inferiore a 0,5;
5. La riduzione non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa.

ART. 23-Agevolazioni alle utenze domestiche

Ai titolari di utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti mediante sistemi di compostaggio è applicata una riduzione del **10%** sulla parte variabile della tariffa. A tal fine gli utenti presentano entro il 30 novembre dell'anno precedente apposita istanza al gestore del servizio nella quale attestano di voler praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e dichiarano di accettare verifiche da parte degli incaricati.

ART. 24- Ulteriori agevolazioni e riduzioni

1. Oltre a quanto sopra stabilito, si prevede quanto segue:
 - a) riduzione del **95%** per le aree ed i locali, diversi dalle scuole, occupati dal Comune ai fini istituzionali.

- b) riduzione del **50%** per gli enti e fondazioni di assistenza e beneficenza senza fini di lucro, gli oratori parrocchiali, le abitazioni collettive (quali collegi, convitti, monasteri e simili) e le comunità alloggio, le ONLUS, le associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto e politiche;
 - c) riduzione dell' **50%** per i locali e le aree ad uso scolastico occupati dai soggetti indicati alla lettera a) o da soggetti pubblici e privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche;
 - d) riduzione del **30%** per le utenze domestiche e non domestiche situate ad una distanza superiore a 500 metri dal punto di raccolta più vicino.;
 - e) riduzione del **30%** della tariffa per le famiglie numerose, i cui nuclei familiari risultino essere composti da almeno 4 figli, di cui 3 fiscalmente a carico;
 - f) riduzione del **30%** nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti.
- 2.II Comune con delibera di Giunta comunale, può istituire apposito fondo da destinare ad agevolazioni per particolari utenze domestiche e non domestiche.
3. Le esenzioni, agevolazioni e riduzioni di tariffa previste dal presente regolamento non sono tra loro cumulabili. Qualora un soggetto si trovasse nella condizioni di aver diritto ad usufruire di più tipologie di esenzioni, agevolazioni o riduzioni verrà applicata quella più favorevole all'utenza.

ART. 25-Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

- 1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
- 2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.
- 3. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.
- 4. Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

Art. 26-Attività temporanee soggette a tariffa giornaliera

- 1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, quali banchi di vendita per mercati, fiere, mostre, esposizioni e attività promozionali, si applica la tariffa giornaliera. Tale criterio si applica anche nel caso dell'occupazione periodica (settimanale o con altra cadenza) nei mercati agricoli o merceologici.

2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzativo o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. Per i banchi di vendita vanno applicate, le due specifiche tariffe, secondo l'attività esercitata, previste dall'art. 16, applicando le tariffe fisse e variabili, calcolate come indicato dal D.P.R. 158/99, sulla base della superficie occupata e dei relativi coefficienti di produzione rifiuti.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di un trecentosessantacinquesimo della tariffa maggiorato del 50%. E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale se più favorevole. La maggiorazione del 50% non è dovuta per i banchi di vendita del mercato settimanale.
5. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori a 183 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non continuativi.

Art. 27-Manifestazioni ed eventi

1. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico oltre al pagamento della tariffa prevista, il Gestore può definire, attraverso uno specifico accordo con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, la fornitura di servizi integrativi nella zona riservata all'evento quali il noleggio e svuotamento di contenitori, spazzamenti straordinari o quanto altro ritenuto necessario a garantire le opportune condizioni igienico sanitarie.
2. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e contestualmente al pagamento dell'eventuale relativo canone di occupazione.
4. La riscossione della tariffa giornaliera avviene mediante pagamento diretto su conto corrente postale appositamente istituito dal Gestore del servizio, il cui bollettino è consegnato al momento della richiesta dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo rilasciata dal Comune.
5. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico da parte del Comune è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa e dell'eventuale corrispettivo richiesto per lo svolgimento di servizi in integrativi di cui al comma 6.
6. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

7. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in occasione di fiere, feste di partito e concerti in considerazione della particolarità che i rifiuti prodotti presentano, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto tra il promotore della manifestazione ed il Gestore del servizio. Il gestore può definire, attraverso uno specifico accordo con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, la fornitura dei servizi integrativi nella zona riservata all'evento quali il noleggio e svuotamento di contenitori, spazzamenti straordinari e quanto altro ritenuto necessario a garantire le opportune condizioni igienico sanitarie.
9. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, eventualmente necessaria, è subordinato alla presentazione del contratto di cui al comma 6.

ART 28-Accertamenti

1. Il gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.

In particolare il gestore può:

- a) Operare la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato nel rispetto dei limiti imposti dalla legge
 - b) richiedere l'esibizione di contratti (locazione, acquisto, fornitura servizi pubblici ...)
 - c) richiedere la copia di planimetrie catastali
 - d) richiedere la documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali
 - e) richiedere notizie utili all'applicazione della tariffa agli occupanti e ai proprietari di locali e aree
 - f) inviare inviti a comparire per fornire chiarimenti
 - g) accedere alle banche dati in possesso di Enti nelle forme e secondo le procedure previste dal presente regolamento o previste da appositi accordi o convenzioni
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2727/2729 del C.C.
 4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
 5. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il gestore del servizio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

6. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso e ai quattro precedenti.

ART. 29-Rimborsi

1. Nei casi di errore che incida sulla corretta determinazione dell' entità della tariffa dovuta, l'utente ha diritto al rimborso dell'indebitato. Il rimborso viene disposto d'ufficio dal soggetto gestore oppure su istanza dell'interessato
2. IL gestore risponde alla domanda di rimborso entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.
3. La domanda può essere presentata entro 5 anni dal pagamento non dovuto.

ART. 30-Riscossione

1. Il soggetto gestore provvede all'emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente.
2. Ogni anno il soggetto gestore provvede alla fatturazione della tariffa rifiuti e delle imposte dovute per legge avendo cura di rispettare, tra una fattura e la successiva, un periodo massimo di un anno. Annualmente e di norma sono previste, per la generalità degli utenti, due rate (una di acconto e una di saldo);
3. In ogni caso l'emissione delle fatture avviene in conformità e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione;
4. il pagamento delle fatture relative al servizio deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella medesima fattura, termine che non può mai essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione del documento, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero tramite domiciliazione bancaria ovvero attraverso altri canali d'incasso indicati dal Gestore.
5. IN caso di ritardato pagamento il gestore del servizio, ha diritto di esigere un corrispettivo, a titolo di penale per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 del tasso legale maggiorato di tre punti percentuali;
6. A seguito di cessazione dell'occupazione dei locali e/o aree, in sede di conguaglio della tariffa dovuta, il soggetto gestore del servizio addebita all'utente i contenitori per la raccolta porta a porta concessi in comodato gratuito e non restituiti. I contenitori si intendono restituiti se consegnati all'utente subentrante nei locali e aree che ne attesta il ritiro al momento della denuncia della nuova occupazione. A tal fine la Giunta Comunale stabilisce annualmente l'importo del rimborso dovuto per tipologia di contenitore.
7. In caso di omesso o parziale pagamento il soggetto gestore inoltra il sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito e nella prima fattura utile il gestore provvederà al recupero delle spese di invio sollecito.

8. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il soggetto gestore attiva le procedure di recupero del credito, nelle forme e nei modi consentiti dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero credito, oltre agli interessi di mora.

ART. 31 - Sanzioni

1. Nel caso di omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di inizio utenza, di variazione e/o del numero degli occupanti i locali, il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione quinquennale e in aggiunta alla tariffa, ad emettere atto di recupero applicando sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicato all'utente quanto riscontrato, gli interessi moratori giornalieri a tasso legale, previsti dall'art. 31 comma 5, oltre a una maggiorazione del 50% di quanto dovuto, a titolo di risarcimento per le spese tecniche e amministrative sostenute per effettuare le verifiche e gli accertamenti.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi di occupazione, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
3. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

ART. 32-Tributo ambientale

Il gestore del servizio applica e riscuote, nelle forme previste dal presente regolamento, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 504/1992, provvedendo a riversare alla Provincia di Brescia gli importi riscossi, al netto delle eventuali commissioni di legge, se previste. Scadenze e modalità del versamento in favore della Provincia sono disciplinate da apposito accordo fra il gestore del servizio e l'Amministrazione provinciale.

ART. 33-Contenzioso

1. L'utente, per eventuali controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento, ha diritto di farsi assistere dalle associazioni dei consumatori.
2. In caso di controversia, se l'utente si rivolge all'apposita commissione di conciliazione istituita presso la Camera di Commercio, il gestore è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione .

ART .34 Disposizioni Transitorie e finali

1. Le disposizione del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. Da tale data si intende abrogato il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29 aprile 2010.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.lgs 152/2006 e del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni nonché alle norme del codice civile.